

VII. Non potranno essi Beccheretti far sopra esse Banche di Rialto, maggior consumo di Bovi 4000. del Corpo delli 13000. di annual consumo assunto dall' Abboccatore, per le quali Teste 4000. saranno tenuti di contribuire al Partitante stesso il solito Dazio, nelle misure però stabilite per il Partitante, e con quelle discipline istituite ne' passati Partiti a sicurezza del Partitante suddetto, affinchè non sia da essi Beccheretti oltrepassata l'introduzione di maggior numero di Bovi oltre il prescritto con il presente Capitolo.

VIII. Prima della metà del prossimo venturo Ottobre, e così d'Anno in Anno, prima della metà di detto Mese, durante il corso del presente nuovo Partito, dovrà ciascun Beccheretto, che si sarà prodotto per esercitar Banche come sopra in Rialto, annotare nel detto Ufficio del Deputato alle Carni formal Costituto, col quale si obbligherà al Numero de' Bovi, che intenderà di consumare settimanalmente. Questo numero settimanale, al quale si sarà ognuno di Anno in Anno obbligato, e che tra tutti li Beccheretti non potrà mai oltrepassare li quattromila di lor particolar ragione stabiliti all' annuale esibito complessivo loro consumo, non potrà mai da veruno di essi, sotto alcun pretesto venir alterato, ma non attesa qualunque sopravvenienza di caso, o di circostanza senza poter pretendere minorazione